

## **Il nuovo pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011.**

La Commissione europea ha adottato il nuovo pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per la valutazione della compensazione pubblica per i servizi di interesse economico generale (SIEG). Il nuovo pacchetto chiarisce i principi fondamentali in materia di aiuti di Stato e introduce un approccio proporzionato e diversificato con norme semplificate per i SIEG che sono di portata ridotta o che perseguono un obiettivo sociale, tenendo nel contempo maggiormente conto degli aspetti relativi alla concorrenza nei casi di dimensioni più ampie.

Le nuove norme sostituiscono il cosiddetto "pacchetto Monti-Kroes" del luglio 2005, adottato dalla Commissione europea per tenere conto di quanto statuito dalla Corte di giustizia europea, in merito alla valutazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito delle norme UE in materia di aiuti di Stato, con la Sentenza del 24 luglio 2003 (causa C-280/00, Altmark Trans GmbH).

Tale pacchetto del 2005 specificava le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico erano compatibili con il trattato CE (ora trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Per il riesame delle disposizioni la Commissione ha avviato un ampio dibattito, sfociato nel settembre 2011 in una proposta di nuove norme, sulle quali sono stati consultati i diversi soggetti interessati.

Il nuovo pacchetto è composto da quattro strumentiche si applicheranno a tutte le autorità (nazionali, regionali e locali) che concedono una compensazione per la prestazione di servizi di interesse economico generale.

La comunicazione, la decisione e la disciplina sono stati adottati in via definitiva (il 20 dicembre 2011).

La proposta di regolamento sugli aiuti "de minimis" applicati ai SIEG dovrebbe essere adottata nella primavera del 2012, dopo un ultimo giro di consultazioni. Essa prevede che le compensazioni al di sotto di una determinata soglia non debbano essere verificate in base alle norme sugli aiuti di Stato.

La **comunicazione**, strumento non presente nel passato pacchetto, chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio quelli di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica, di convergenza tra procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e assenza di aiuti ecc. Scopo della comunicazione è facilitare l'applicazione delle norme sugli aiuti di stato per le autorità nazionali, regionali e locali, nonché per i fornitori di servizi pubblici.

La **nuova decisione di esenzione**, che esenta le Autorità pubbliche dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, ha un campo di applicazione più esteso rispetto alla precedente. L'esenzione si applica infatti ad ambiti che comprendono ospedali, edilizia sociale e una gamma di servizi sociali tassativamente elencati (SIEG rispondenti ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lunga durata, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili), che sono ora esentati dall'obbligo di notifica indipendentemente dalla quantità della compensazione che ricevono, a condizione che essi soddisfino tutte le condizioni della decisione. Ciò in considerazione del fatto che tali servizi sociali, anche se forniti in un contesto economico, hanno spesso caratteristiche specifiche che li distinguono da altri servizi ad orientamento più commerciale. L'effetto principale di questo cambiamento è una significativa riduzione degli oneri amministrativi per le autorità che concedono compensazioni per i servizi sociali, in quanto non avranno più l'onere amministrativo inerente al processo di notifica di tali misure alla Commissione.

Al di fuori dei citati campi di intervento, ovvero per le compensazioni relative ad altre attività di interesse economico generale, la esenzione si fonda su una soglia massima di compensazione. La soglia che fa scattare l'esenzione dalla notifica è scesa, rispetto alla precedente decisione, da 30 a 15 milioni di euro, per non sottrarre al controllo della Commissione contratti molto consistenti in settori importanti del mercato interno.

Rispetto alle regole previste nella precedente decisione è stata eliminata la disposizione che legava la soglia di compensazione annua al fatturato (inferiore a € 100 milioni) delle imprese cui veniva conferito il SIEG.

La decisione, che entrerà in vigore il 31 gennaio 2012, disciplina anche il periodo transitorio. In pratica gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in

vigore della nuova decisione, ma conformi alla decisione 2005, non sono influenzati dalla revisione. Gli aiuti individuali che sono stati concessi prima dell'entrata in vigore della nuova decisione, incompatibili con la decisione del 2005, ma che soddisfano le condizioni della attuale decisione, sono aiuti compatibili.

La **nuova disciplina** si applica a tutti i conferimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione di esenzione. Tali casi devono essere notificati alla Commissione e possono essere dichiarati compatibili se soddisfano determinati criteri.

Il quadro riveduto introduce un approccio proporzionato sottoponendo ad un esame più attento i casi di aiuti di grandi dimensioni, con effetti transfrontalieri più rilevanti. Inoltre, per ottenere una maggiore efficienza nella fornitura dei servizi, nel concedere compensazioni per servizi di grandi dimensioni sarà necessario prevedere incentivi finalizzati proprio alla efficienza.

Altre innovazioni del nuovo testo riguardano l'introduzione di una metodologia precisa per stabilire l'ammontare della compensazione, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi di compensazione, l'obbligo di rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e la parità di trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della compensazione. La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per ridurre gli effetti anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di falsare la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri devono inoltre svolgere una consultazione pubblica o utilizzare qualsiasi altro strumento appropriato per prendere in considerazione gli interessi degli utenti e dei fornitori, prima di affidare oneri di servizio pubblico. Tale requisito non si applica quando è chiaro che una nuova consultazione non porterà alcun significativo valore aggiunto a una consultazione tenutasi di recente sullo stesso tema.

Al fine di valutare meglio il costo economico di oneri di servizio pubblico e di fissare l'importo della compensazione a un livello che garantisca la migliore allocazione delle risorse è stata introdotta quindi una nuova metodologia per determinare l'importo della compensazione, ovvero **la metodologia del costo netto evitato**. Il costo degli obblighi di servizio pubblico è calcolato come differenza tra il costo netto di una società di gestione di un SIEG e il

costo netto che l'azienda stessa affronterebbe se operasse senza un obbligo di servizio pubblico.

Metodologie alternative sono ammesse quando la citata metodologia non è realizzabile o opportuna.

Secondo le nuove regole gli Stati membri sono inoltre tenuti ad introdurre incentivi per la fornitura efficiente di SIEG di alto livello, a meno che l'uso di tali incentivi non sia realizzabile o opportuna. Guadagni di efficienza deve essere realizzati senza pregiudicare la qualità del servizio fornito.

Ulteriori requisiti sono previsti per casi di distorsioni della concorrenza particolarmente gravi. Quando la misura SIEG può potenzialmente creare gravi distorsioni della concorrenza, la Commissione procede ad una approfondita analisi del suo impatto sulla concorrenza, valutando, in questi casi, se si può porre rimedio alle distorsioni attraverso ulteriori condizioni o impegni a carico degli Stati membri.

In relazione alle opportune misure, per quanto riguarda i regimi di interesse economico generale esistenti, la Commissione propone, come misure opportune, ai fini dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, che gli Stati membri pubblichino l'elenco dei regimi di aiuto esistenti concernenti compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla comunicazione entro il 31 gennaio 2013 e che li adeguino effettivamente entro il 31 gennaio 2014.

Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri devono confermare alla Commissione la propria accettazione delle opportune misure proposte.

La disciplina entra in vigore il 31 gennaio 2012.

La **bozza di regolamento de minimis specifico per i SIEG**, che sarà adottato in via definitiva solo a seguito di una seconda consultazione degli SM, fissa una soglia massima, al di sotto della quale la compensazione viene considerata non distorsiva. L'importo *de minimis* per i SIEG è fissato a 500.000 euro per impresa su un arco di tre anni. Questo ridurrà gli oneri burocratici per i piccoli servizi di interesse economico generale, realizzando una concreta semplificazione per i servizi locali.